Allegato 1

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO "GABRIELLI".

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____ in Rovigo e nella Residenza Municipale di Piazza Vittorio Emanuele II, civ. n. 1, in una sala al primo piano adibita ad Ufficio.

Innanzi a me, Ballarin Dr.Alessandro, Segretario Generale del Comune di Rovigo in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

1) Orna Dott.ssa Valeria, C.F. _____, nata a _____ il _____, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. 28 del 12/11/2020;

2) Sig. _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di _____ di _____ - come da visura camerale in atti -, iscritta nel _____ con numero _____, C.F. e P.IVA _____.

I comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo, mi premettono quanto segue:

- con la determinazione dirigenziale a contrarre n._____ del _____ si è dato avvio alla procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 e 40 del D.lgs n 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Stadio Gabrielli", da aggiudicare con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 173 del medesimo decreto;

- che in esito alla procedura di gara - attivata tramite la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia –, con la determinazione dirigenziale n. _____ dell'_____ si è proceduto ad affidare efficacemente, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, la concessione del servizio anzidetto alla _____ alle condizioni di cui al capitolato speciale e all'offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara, attese le argomentazioni esplicitate nel richiamato provvedimento;

- che il Responsabile Unico del Procedimento – d'ora innanzi RUP – è _____;

- che il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è _____;

- che in data _____ è stato acquisito on line il documento unico di regolarità contributiva (DURC) recante scadenza il _____, dal quale risulta che l'Aggiudicataria è in regola nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L;

- che in data _____ è stata acquisita agli atti dell'Amministrazione concedente la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) RICHIAMO DELLE PREMESSE - La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) OGGETTO – Il Comune di Rovigo affida in concessione a _____, come sopra rappresentata, il servizio relativo alla gestione dell'impianto sportivo denominato Stadio "Gabrielli" di cui il Comune è proprietario - sito in viale Tre Martiri 48, come descritto nelle planimetrie allegate al capitolato speciale, nonché all'art. 2 di quest'ultimo -, ivi comprese le pertinenze entro l'area in gestione, alle condizioni, patti e modalità dedotte e risultanti dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara – comprensiva del piano di conduzione tecnica e del piano di utilizzo, dal Piano Economico Finanziario (PEF), nonché dal Capitolato Speciale, documenti tutti che fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione è disposta – sì come specificati all'art. 1 del capitolato speciale -, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3) DURATA – Fatta salva la titolarità in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio, la presente concessione avrà durata pari ad anni 5, decorrente dalla stipula della presente convenzione (o nel caso, dall'avvio dell'esecuzione anticipata della concessione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016). E' fatta salva, in capo all'Amministrazione concedente, la facoltà di proroga prevista all'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/16.

ART. 4) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO – VALORE DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVI - Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Rovigo.

Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Ai sensi dell'art. 171, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la presente concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario (PEF).

L'eventuale revisione del PEF è limitata a quanto previsto dall'art. 165, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di eventuale revisione del PEF, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 165, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016.

Non sono considerati fatti non riconducibili al Concessionario incidenti sull'equilibrio del PEF le variazioni connesse all'andamento del mercato. L'Amministrazione concedente programma con cadenza almeno annuale la verifica dell'andamento del PEF.

Il valore annuale stimato della concessione è pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00) (IVA esclusa), per un valore massimo stimato di € 600.000,00 (seicentomila/00).

Il Concessionario è tenuto a corrispondere annualmente all'Amministrazione concedente il canone offerto in sede di gara – pari ad euro _____ oltre IVA di legge -, per tutta la durata della concessione, da versare in due rate come segue: la prima rata (50%) entro il 30 settembre; la seconda rata (50%) entro il 30 marzo.

ART. 5) OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

5.1) Con la stipulazione del presente contratto il Concessionario assume l'obbligo di assicurare l'utilizzo dell'impianto alle Associazioni del territorio e ad altri enti per attività socialmente rilevanti compatibili con le attività sportive della stessa Società concessionaria e con il piano di utilizzo.

L'accesso agli impianti sportivi da parte di gruppi o associazioni sportive dovrà essere autorizzato dal Concessionario sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione determinando formalmente i dettagli tecnici relativi all'utilizzo.

Il Concessionario è tenuto a consentire, in base ad accordi specifici, l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall'Amministrazione Comunale entro i limiti fissati all'art 1 del capitolato speciale.

Il Concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte degli utilizzatori dell'impianto sportivo le disposizioni/modalità e tariffe come indicato nel capitolato speciale.

5.2) Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario come proposto nel Piano di utilizzo allegato in sede di predisposizione di offerta – costituente parte integrante del presente contratto - e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

5.3) Nella conduzione dell'impianto sportivo il Concessionario assume gli obblighi specificatamente indicati all'art. 10 - lettere da A a G, comprese – e 11 del capitolato speciale.

L'inadempimento, da parte del Concessionario, dei suddetti obblighi

comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi degli artt. 176, D.Lgs. n. 50/2016 e 1453 ss. c.c., con conseguente operatività del procedimento di cui all'art. 176, commi 8 e seguenti, se ed in quanto applicabile.

Trova applicazione l'art. 1456 c.c. per il caso di inadempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi specificatamente indicati all'art. 15, comma 2, del capitolato speciale.

ART. 6) PUNTO RISTORO - Il Concessionario potrà gestire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 lettera B del capitolato speciale.

E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi la gestione del punto ristoro, in conformità a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e al citato art. 10 del capitolato speciale, con rischio operativo in capo al sub-concessionario.

Il Concessionario è obbligato solidalmente con il sub-concessionario: nei confronti dell'Amministrazione concedente in merito al puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi inerenti la conduzione del punto di ristoro, sì come previsti in particolare all'art. 10 lettera B del capitolato speciale; nei confronti dei dipendenti dell'impresa sub-concessionaria in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 7) ATTIVITA' DI CONTROLLO – Il Direttore dell'esecuzione – ovvero il Responsabile unico del procedimento (RUP) in mancanza del primo – anche con l'ausilio di eventuali direttori operativi individuati dall'Amministrazione concedente, provvederanno al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente

contratto – nel rispetto delle modalità definite dal D.M. n. 49/2018 -, assicurandone la regolare esecuzione da parte del Concessionario – e di eventuali subcontraenti –, in conformità alle condizione previste nel contratto stesso e nei documenti facenti parte integrante di quest'ultimo (capitolato speciale, offerta tecnica, offerta economica e relativi piani di conduzione tecnica e di utilizzo e piano economico finanziario).

ART. 8) SICUREZZA, RESPONSABILITA' VERSO TERZI E GARANZIA DEFINITIVA – Il Concessionario assume gli obblighi funzionali a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché aventi ad oggetto gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati previsti dall'art. 13 del capitolato speciale; la relativa responsabilità del Concessionario è estesa, in via solidale, anche con riferimento ai medesimi obblighi riferibili ad eventuali sub contraenti.

Le parti danno atto che il Concessionario ha prodotto una polizza assicurativa a copertura di danni ad opere preesistenti, nonché della responsabilità civile verso terzi, conforme a quanto previsto dall'art. 12 del capitolato speciale, con copertura estesa alle corrispondenti responsabilità imputabili ad eventuali subcontraenti; la predetta copertura assicurativa decorre dalla data di consegna degli impianti e delle attrezzature e cesserà per i fatti avvenuti successivamente alla data di emissione del verbale di riconsegna impianto documento equivalente. La stessa copertura dovrà permanere per il periodo indicato ininterrottamente, senza soluzione di continuità, fatti salvi gli eventuali rinnovi; in difetto troverà applicazione l'art. 1456 c.c.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l' impresa aggiudicataria ha costituito la garanzia definitiva di euro

_____ mediante polizza fidejussoria agli atti dell'Amministrazione concedente.

Detta garanzia verrà svincolata in conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9) PENALI – L'Amministrazione concedente procederà ad accertare eventuali ritardi, ancorché imputabili ad eventuali subcontraenti- rispetto alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti facenti parte integrante dello stesso, in conformità agli artt. 18, 20 e 21 del DM n. 49/2018. In particolare sarà redatta in contradditorio la richiesta di chiarimenti con scambio di comunicazioni via pec, fissando il tempo per la formulazione dei giustificativi in giorni 10 (dieci). Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contradditorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, si applicheranno penali pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, ed entro i limiti di cui all'art. 113 bis D.Lgs. n. 50/2016, per ciascuna delle inadempienze di seguito indicate:

- per ritardi nell'effettuazione della manutenzione ordinaria dovuta;
- per ogni mese di ritardo nella trasmissione del rendiconto economico finanziario;
- per ogni mese di ritardo nella trasmissione della documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti agli eventuali lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
- per ogni mese di ritardo nella trasmissione della relazione dettagliata;
- per ogni mese di ritardo nel pagamento del canone con applicazione degli interessi di mora previsti dalla legge;

- mancato rispetto dei termini temporali di esecuzione delle prestazioni previsti nel piano di conduzione tecnica e nel piano di utilizzo.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, comma1, D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla reintegrazione della garanzia definitiva.

Nel caso di raggiungimento dei citati limiti massimi, l'inadempimento dovrà considerarsi di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e per gli effetti di cui agli artt. 1453 ss. c.c.; il relativo accertamento avverrà con le modalità indicate all'art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e fatta salva la corresponsione degli importi previsti all'art. 176, commi 4 ss., D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB CONTRATTI - E' vietata la cessione del presente contratto, salvo quanto previsto dall'art. 175, lettera d), D.Lgs. n. 50/2016.

E' vietata la sub-concessione in uso a terzi di tutto o parte dei beni oggetto del presente affidamento ad eccezione della gestione punto di ristoro. Non è intesa come sub-concessione l'uso degli impianti autorizzati dal concessionario a favore di altri enti ed Associazioni sportive.

ART. 11) CONTROVERSIE - Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Rovigo. E' esclusa la deferibilità ad arbitri ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

art. 12) CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA' - L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione concedente approvato con deliberazione

di Giunta Comunale n. 2 del 7 gennaio 2014, pena la risoluzione del presente contratto.

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione concedente, del relativo importo dalla garanzia definitiva.

L'Amministrazione concedente si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione all'Amministrazione concedente e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subcontraente, l'Amministrazione concedente dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione concedente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'Amministrazione concedente che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

L'Amministrazione concedente si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli

artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La stazione appaltante non autorizzerà subconcessione (punto ristoro) a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Ai sensi della Delibera n. 556 del 31/5/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 nei rapporti con i relativi subcontraenti della filiera delle imprese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 nei contratti sottoscritti dalla Concessionaria con i subcontraenti della filiera delle imprese dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla Legge da ultimo citata.

Le fatture generate nei rapporti tra la Concessionaria e i subcontraenti della filiera delle imprese dovranno essere emesse in formato elettronico e nel rispetto delle regole tecniche individuate con provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018; le stesse dovranno quindi riportare il seguente codice Codice Identificativo Gara: _____.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione concedente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 13) SPESE CONTRATTUALI - Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e degli atti precedenti e conseguenti –

compresi gli oneri fiscali / imposte / tasse inerenti i documenti costituenti parte integrante del presente contratto e dallo stesso richiamati – sono a totale carico della Concessionaria, con: riconoscimento, da parte di quest'ultima e in caso di relativo mancato assolvimento, del corrispondente diritto di regresso in capo all'Amministrazione concedente anche per eventuali sanzioni; rinuncia, da parte della Concessionaria, al corrispondente diritto di regresso nei confronti dell'Amministrazione concedente.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto viene pagata con modalità virtuale ed assolta in misura forfettaria ai sensi del D. Lgs. n° 463/1997 e dell'art. 1 comma 1 bis della tariffa (registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n° 642/1972.

Non essendo previsto alcun corrispettivo pecuniario tra le parti del presente contratto, queste ultime, ai fini della registrazione, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 11 Tariffa Parte Prima allegata al DPR. n. 131/1986.

ART. 14) COMUNICAZIONI – Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mezzo posta elettronica certificata al domicilio digitale della Concessionaria.

ART. 15) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR), Titolare del trattamento è il Comune di Rovigo: tel. 0425.2061/206212, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo, Email: urp@comune.rovigo.it PEC: comunerovigo@legalmail.it. Il Responsabile della protezione dei dati personali è la ditta Sinapsi Informatica

S.r.l., avente sede in Via San Salvaro 2/I, 35043 Monselice (RO), e-mail: dpo@comune.rovigo.it, cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy.

I dati personali identificativi del rappresentante legale dell'Affidatario, nonché i dati relativi a condanne penali e reati ex art 10 GDPR, raccolti presso l'interessato stesso e presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale (ANAC, Amministrazione giudiziaria, CCIA territorialmente competente, Amministrazione finanziaria e INPS/INAIL) sono trattati ed utilizzati per procedere alla stipula e all'eventuale registrazione del presente contratto, nonché per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi, ex art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016, per tutta la durata del rapporto contrattuale.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto e] del GDPR), nonché di obblighi legali cui è soggetto il Titolare stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR n. 131/1986.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l'eventuale rifiuto di conferimento comporta il mancato perfezionamento del presente contratto.

I dati potranno essere comunicati al personale dell'Ente e alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'esecuzione del presente contratto, ai partecipanti all'eventuale procedimento ad evidenza pubblica prodromico al presente affidamento, ai responsabili del trattamento, eventualmente individuati e nominati dal Titolare (art. 28 del Reg. 2016/679), se necessario, per le finalità indicate.

I dati saranno in parte pubblicati in applicazione della normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa secondo le linee guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali, per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.

L'interessato legale rappresentante potrà esercitare in qualunque momento, i diritti espressamente riconosciutigli dal Regolamento europeo, in particolare, nei limiti di cui agli artt. 15 ss e 77 ss. del citato Regolamento: il diritto di accesso ai dati personali; il diritto di rettifica e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che la riguardano; il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali; il diritto alla portabilità dei dati personali; il diritto di opposizione; diritto a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata; il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy che ha sede in Roma [Italia], Piazza Venezia n. 11, 00187), di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti, di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

L'interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

I dati saranno conservati dal Titolare secondo la normativa vigente (normativa sulla conservazione), per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto, nonché per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi pubblicitari imposti dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati

personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Qualora l'interessato ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati, potrà farlo attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante e- mail, specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che l'interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta, ai suindicati recapiti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati personali.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto e stipulato mediante modalità informatiche, in conformità al disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, composto di numero --------- pagine a video. Dell'atto viene data, da me rogante, lettura integrale agli intervenuti, i quali, riscontrandolo conforme alla loro volontà, rinunciano espressamente alla lettura degli atti richiamati, per averne in precedenza preso cognizione.

Indi, le parti, alla mia presenza, lo sottoscrivono, con le seguenti modalità informatiche previste dalla Legge: firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 82/2005, apposta, in mia presenza, ai sensi dell'art. 52-bis, comma 1, L. n. 89/1913 e dell'art. 25, D.Lgs n. 82/2005, previa apposita verifica, da parte mia, che i certificati di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 82/2005.

Indi, alla presenza delle parti, io rogante ho firmato il presente atto informatico con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 82/2005.